

- S T A T U T O -
della "SOCIETA' CONSORTILE TRIGNO-SINELLO A
RESPONSABILITA' LIMITATA"
con sede in Vasto

- Art. 1) – Denominazione -

E' costituita, ai sensi del D. L.vo n. 267/2000 una Società Consortile Mista Pubblico-Privata a Responsabilità Limitata sotto la denominazione di **"SOCIETA' CONSORTILE TRIGNO-SINELLO A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, più brevemente indicata come **"TRIGNO-SINELLO SOC. CONS. A R.L."**.

- Art. 2) – Sede -

La società ha sede in Vasto (CH) e, con decisione dell'Organo Amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'Estero, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze o uffici; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

- Art. 3) – Durata -

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al **31.12.2050** (trentuno dicembre duemilacinquanta) e può essere prorogata o anticipatamente sciolta per delibera assembleare con le maggioranze richieste per la modifica dello Statuto.

- Art. 4) - Oggetto Sociale -

La Società, quale configurazione giuridica di Soggetto Responsabile Locale (S.R.L.), anche nell'ambito della programmazione negoziata, ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del comprensorio attraverso la concertazione tra le parti sociali e soggetti pubblici e privati nonché attraverso le varie forme concrete di partenariato locale, regionale, nazionale e comunitario.

La Società come Agenzia di Sviluppo ha per oggetto istituzionale la promozione dello sviluppo sociale, economico ed occupazionale in ambito subregionale attraverso la valorizzazione dei sistemi locali ad esso collegati in sinergia con gli strumenti di pianificazione territoriale e compatibile con uno sviluppo sostenibile e potrà porre in essere qualsiasi azione necessaria, utile ed opportuna per realizzare programmi in forma organica, unitaria ed integrata stimolando le capacità imprenditoriali private nuove e presenti e le necessarie iniziative pubbliche, inducendo la partecipazione delle forze attive endogene ed esogene e ricorrendo a tutti i possibili canali di finanziamento a livello regionale, nazionale e comunitario.

La Società potrà anche:

- * svolgere attività formativa e di orientamento;
- * realizzare studi di fattibilità, progettazione-attuazione, assistenza finanziaria ed altre attività per programmi-progetti semplici e complessi;
- * sviluppare l'innovazione, compreso la ricerca e sviluppo, e garantire l'accesso ai servizi informativi.

La Società potrà operare anche quale organismo intermediario responsabile di piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle forme d'intervento previste dalle normative Comunitarie, Nazionali e Regionali, assumendone le responsabilità conseguenti anche nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, N. 123.

In tal senso, la Società nel perseguimento e realizzazione dell'oggetto sociale istituzionale, assume a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di soggetto investito di attività di interesse pubblico; non persegue scopo di lucro e non configura attività connotata del carattere della commercialità

così come previsto e disciplinato dagli articoli 2195 e 2082 del Codice Civile.

La Società, nel trasferimento di eventuali risorse finanziarie ai destinatari delle iniziative selezionate nei piani e programmi, provvederà esclusivamente attraverso istituti di credito con i quali verranno sottoscritte idonee convenzioni che prevederanno, tra l'altro, in capo ai medesimi, gli obblighi di identificazione e registrazione anche del rapporto continuativo conseguente all'erogazione dei finanziamenti secondo la vigente normativa (D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385).

La Società, inoltre, potrà compiere, in via sussidiaria e non prevalente, sia in Italia che all'estero:

- attività di carattere commerciale anche finalizzate al finanziamento dell'attività istituzionale che sarà prevista e disciplinata dall'Assemblea;

- altre attività specifiche su incarico di Enti Pubblici e Privati;

tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Assemblea necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;

può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni, in altre società od organizzazioni aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio;

può attuare rapporti di collaborazione e/o rappresentanza con altre ditte, società o organizzazioni aventi oggetto affine, connesso o complementare al proprio.

Restano tuttavia espressamente escluse dall'attività della Società quelle operazioni che dovessero configurarsi come attività finanziaria ai sensi della Legge 5 luglio 1991 N. 197 o di sollecitazione al pubblico, raccolta e gestione di risparmi.

- Art. 5) - Requisiti dei Soci -

Possono essere soci della Società Consortile: gli Enti Pubblici territoriali operanti nel comprensorio costituiti in forma associata a norma del D. L.vo N. 267/2000, tra cui anche i Consorzi tra Enti Pubblici, ed in forma singola quali, Regioni, Province, ARAP ed altri Enti Pubblici; i Gruppi di Azione Locale LEADER, gli Istituti Finanziari, le Associazioni rappresentative di categorie, le Associazioni Professionali, le Associazioni Ambientalistiche, le Associazioni Culturali nonché altre Associazioni la cui attività contribuisce al perseguimento dello scopo consortile nonché gli operatori privati, in forma singola o associata che rivestono la qualifica di imprenditori così come prevista dall'art. 2082 del Codice Civile e altri organismi collettivi; resta fermo che, ove la società rientri tra le Società a partecipazione mista pubblico – privata, i soci privati devono possedere i requisiti stabiliti dalla Legge per tale ipotesi.

- CAPITALE - QUOTE - RECESSO ed ESCLUSIONE -

- Art. 6) - Capitale Sociale -

Il capitale sociale è determinato in **Euro 10.000,00 (diecimila)** ed è diviso in quote a norma di legge.

Qualora la Società si configuri, alla luce dell'assetto proprietario, come Società a partecipazione mista pubblico – privata, devono essere rispettati i limiti imposti dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e dalle altre disposizioni normative in materia.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) – conformemente alle disposizioni di legge - in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi

possedute.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta delle quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del presente statuto.

- Art. 7) - Contributo dei Soci -

I soci potranno essere tenuti a corrispondere alla Società un contributo annuo ordinario in funzione delle esigenze concrete di gestione che sarà fissato dall'Assemblea, in proporzione alle quote del capitale sociale sottoscritto e comunque non superiore al doppio dell'importo delle quote stesse, in sede di approvazione del bilancio di previsione, salvo conguaglio entro i termini di approvazione del Bilancio d'esercizio consuntivo.

All'Assemblea spetterà, inoltre, la fissazione di eventuali contributi straordinari nonché le condizioni per richiederli.

- Art. 8) – Recesso di Socio -

In tutti i casi nei quali la legge prevede a favore del socio il diritto di recesso, lo stesso è disciplinato dalle norme dell'ordinamento.

Quanto alle cause di recesso si fa espresso rinvio anche all'art. 2437 C.C. in quanto compatibile.

Il diritto di recesso si esercita con le modalità e nei termini previsti dall'art. 2437 bis del C.C..

Alla quota del socio che recede trova applicazione l'articolo 2609 Codice Civile, salvo diversa decisione adottata dall'Assemblea.

- Art. 9) - Ingresso di nuovi soci -

L'ingresso di nuovi soci sarà subordinato, tenendo conto degli articoli '5' e '6' dello Statuto, alla presentazione della domanda scritta di ammissione con allegati almeno i documenti seguenti:

- **a)-** dichiarazione di accettazione dello Statuto e relativa clausola compromissoria di cui all'articolo '26' (ventisei), dei regolamenti interni, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- **b)-** dichiarazione di impegno a sostenere la gestione a mezzo dei contributi di cui all'articolo '8' dello Statuto;
- **c)-** indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere;
- **d)-** deliberazione di adesione assunta dall'organo sociale competente per Statuto.

Sull'ammissione dei nuovi soci delibera l'Assemblea.

Qualora per effetto della decisione assunta si debba procedere ad un aumento del Capitale Sociale, il Presidente dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea che delibera in tal senso.

Ove la Società si configuri come Società a partecipazione mista pubblico-privata, l'ingresso di nuovi soci, salvo quanto sopra, dovrà comunque rispettare le norme e le procedure stabilite dalla legge al riguardo.

- Art. 10) - Esclusione di Soci -

E' prevista l'esclusione di soci, in conseguenza della perdita dei requisiti di cui all'articolo '5' o per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti e Protocolli, nonché per altri gravi motivi che comunque possono ledere gli interessi o l'immagine della Società.

L'esclusione del socio dovrà essere deliberata dall'Assemblea Ordinaria su proposta dell'Organo amministrativo, nel caso con le maggioranze di cui all'articolo '15' dello Statuto.

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della Società per decisione dell'Organo Amministrativo il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso; detta comunicazione deve essere fatta dall'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

Il socio sospeso o escluso potrà fare opposizione all'Arbitro nei modi e nei termini previsti dal successivo articolo '26'.

Alla quota del socio che viene escluso trova applicazione l'articolo 2609 Codice Civile, salvo diversa decisione adottata dall'Assemblea.

- ASSEMBLEE -

- Art. 11) - L'Assemblea -

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/5 (un quinto) del Capitale Sociale sottopongono alla loro attenzione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. L'approvazione del bilancio;
- b. La nomina e revoca dell'Amministratore Unico ovvero, nei limiti ed in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, l'istituzione di un Consiglio di Amministrazione e la nomina dei componenti di tale organo collegiale;
- c. La nomina e revoca dei componenti l'organo di controllo o, in alternativa, di un revisore;
- d. La determinazione del compenso degli amministratori, dell'organo di controllo o del revisore, nel rispetto dei limiti stabiliti per legge e per regolamento;
- e. L'autorizzazione all'acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti;
- f. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- g. La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci, inoltre, a titolo di esempio non limitativo:

1. Determinano gli indirizzi generali e le politiche di intervento necessarie;
2. Approvano i piani integrati d'intervento;
3. Approvano le procedure di attuazione e di selezione dei progetti compreso i criteri e le modalità;
4. Approvano le rimodulazioni e/o variazioni dei piani e programmi compreso le modalità di attuazione;
5. Approvano il programma di attività, i costi e le fonti di copertura;
6. Approvano programmi/progetti speciali.

Non si possono istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali vigenti in materia di società.

I soci possono costituire comitati con funzioni consultive o di proposta nei soli casi ed entro i limiti previsti dalla legge.

- Art. 12) - Validità dell'Assemblea -

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura dell'Organo amministrativo con lettera raccomandata, posta elettronica certificata e/o fax spedite ai soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare al domicilio del socio risultante dal libro soci.

L'Assemblea dovrà essere convocata dall'organo amministrativo anche quando venga richiesta da tanti soci che rappresentano almeno 1/5 (un quinto) del Capitale Sociale sugli argomenti da questi proposti entro trenta giorni.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, da altra persona anche non socia, purché non Amministratore o dipendente della Società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento in essa.

Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.

- Art. 13) - Voto -

Ogni socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla sua quota.

- Art. 14) - Funzionamento dell'Assemblea -

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altro membro del Consiglio di Amministrazione designato dagli intervenuti a maggioranza di capitale rappresentato. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

- Art. 15) - Delibere -

L'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il **35% (trentacinque per cento)** del Capitale Sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno **la metà** del Capitale Sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del Capitale Sociale.

- AMMINISTRAZIONE – POTERI - RAPPRESENTANZA -

- Art. 16) - Amministrazione -

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea con un numero massimo di cinque componenti. L'elezione avviene con voto palese e risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

Qualora la Società si configuri come Società a controllo pubblico l'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico; resta salva la possibilità che l'Assemblea in questo caso, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, disponga che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri. In questo caso la composizione dell'Organo amministrativo dovrà rispettare le procedure imposte dalla legge, ed i limiti derivanti dal principio del cosiddetto equilibrio di genere.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

All'Organo di Amministrazione spetta la rifusione delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un amministratore si applica la disciplina prevista dall'art. 2386 codice civile.

Qualora venga costituito il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata ai sensi del presente statuto il Consiglio potrà eleggere un Vice Presidente che potrà svolgere esclusivamente funzioni vicarie del Presidente in caso di sua

assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Se, per dimissioni o altra causa, viene a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione si intende decaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza indugio l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi amministratori; la cessazione dalla carica degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui sono stati nominati ed hanno accettato la carica i nuovi amministratori.

- Art. 17) - Consiglieri Delegati -

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'articolo 2381 codice civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti e del presente statuto, solamente ad uno dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

- Art. 18) - Poteri e Compiti dell'Amministrazione -

L'organo amministrativo è investito dei poteri di amministrazione della Società, salvo i limiti previsti dalla Legge e dal presente statuto.

- Art. 19) - Riunioni e Delibere del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti oltre che in tutti i casi stabiliti per legge.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Di ogni argomento viene redatto un Verbale.

La convocazione deve essere fatta con invito scritto telegraficamente o a mezzo fax o tramite e-mail da inoltrarsi, di norma, 48 (quarantotto) ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a)- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del Verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b)- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c)- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

- Art. 20) - Rappresentanza e firma sociale -

All'Amministratore Unico o a Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento al Vice-Presidente, spetta con firma libera la rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati alle liti.

- BILANCIO - RIPARTO UTILI -

- Art. 21) - Esercizio Sociale – Bilancio -

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze

relative alla struttura e all'oggetto della società.

- Art. 22) - Riparto Utili -

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore alla ventesima parte di essi per la riserva legale, saranno accantonati in apposito fondo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo '7' della Legge 21 maggio 1981, N. 240, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere alla distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai soci.

- COLLEGIO SINDACALE -

- Art. 23) - Controllo legale dei conti -

Ove la Società sia soggetta a controllo pubblico deve nominare l'organo di controllo o un revisore, fermo restando la necessità della nomina nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di Controllo, cui si applicano le disposizioni in tema di Società per Azioni, ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis codice civile ed esercita la revisione legale dei conti; si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 2406 e 2407 codice civile.

L'Organo di Controllo è costituito da un solo membro effettivo ovvero, previa decisione dei soci adottata a norma del presente statuto, da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e di due supplenti nel rispetto dell'equilibrio di genere secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Tutti i membri dell'Organo di Controllo, incluso il Presidente del Collegio Sindacale (ove costituito) sono nominati con decisione presa dai soci a norma dello statuto e sono scelti fra Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La retribuzione annuale dei componenti dell'Organo di Controllo è determinata dai soci, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

- SCIoglimento -

- Art.24) - disposizioni ex D.Lgs. 175/2016

Laddove la Società si configuri come Società a controllo pubblico non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Ove la Società si configuri come Società a controllo pubblico i componenti dell'Organo amministrativo e di controllo devono possedere i requisiti di cui all'art.11 del D.Lgs. 175/2016 ed essere nominati nel rispetto delle procedure ivi indicate.

- Art. 25) - Scioglimento della Società -

La Società si scioglie per le cause indicate nell'articolo 2611 del Codice Civile.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori determinandone i poteri.

- CLAUSOLA COMPROMISSORIA -

- Art. 26) - Controversie -

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la Legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga fra i Soci o i Soci e la Società, l'Organo Amministrativo e l'Organo di Liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che

possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un Arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'Arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Vasto, su istanza della parte più diligente.

- NORME DI RINVIO -

- Art. 27) - Richiami di Legge -

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento a quanto previsto dalle norme vigenti ed emanate in materia.

F.to: Mario Puccioni - Guido Lo Iacono Notaio.